



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il comma 1bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come aggiunto dall'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 29 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 21 ottobre 2005, che stabilisce in via transitoria, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nella gestione del sistema del gas, gli indirizzi e i criteri per la classificazione delle Reti di Trasporto Regionale;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.160 del 10 luglio 2008, Supplemento ordinario n. 164, che stabilisce che i soggetti gestori di Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero dello sviluppo economico (di seguito "Ministero") entro il 31 gennaio di ogni anno istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data di chiusura dell'esercizio dell'anno precedente;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2010, che all'articolo 2 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i soggetti gestori di tratti delle Reti di Trasporto Regionale devono presentare al Ministero, entro il 31 luglio di ogni anno, istanza di aggiornamento delle infrastrutture aventi stato di consistenza riferito alla data del 30 giugno dello stesso anno e che il Ministero, entro il successivo 30 settembre, procede ad una valutazione delle istanze e, per quelle rispondenti ai requisiti richiesti, richiede il relativo parere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e alle Regioni interessate, il quale, in caso di assenza di riscontro entro 30 giorni, si intende acquisito in senso positivo per silenzio assenso, e che il Ministero procede entro il successivo 30 novembre alla emanazione del relativo decreto di aggiornamento, il quale entra in vigore il 1° gennaio dell'anno seguente a quello in cui è stata presentata istanza di aggiornamento;

VISTO quanto stabilito all'articolo 26 della legge 29 luglio 2015 n.115, (Legge Europea 2014, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2015, n. 178) che ha modificato l'articolo 16 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93, in materia di sviluppo delle reti gas di trasporto;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 Novembre 2015 relativo all'ultimo aggiornamento della Rete Regionale di Trasporto;

VISTA l'istanza in data 15 giugno della società di trasporto SGI - Società Gasdotti Italia S.p.A., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2016 e richiesto di classificare come Reti di Trasporto Regionale i nuovi tratti di rete in progetto elencati in Allegato 1p e comunicato che sono entrati in esercizio i tratti di rete elencati in Allegato 1;

VISTA l'istanza in data 8 luglio 2016 della società di trasporto Retragas S.r.l., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2016 e comunicato che sono entrati in esercizio i tratti di rete elencati in Allegato 2, nonché la dismissione dei tratti di rete elencati in Allegato 2d;

VISTA l'istanza in data 28 luglio 2016 della società di trasporto Snam Rete Gas S.p.A. con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2016 e richiesto di classificare come Reti di Trasporto Regionale i nuovi tratti di rete in progetto elencati in Allegato 3p e comunicato che sono entrati in esercizio i tratti di rete elencati in Allegato 3, nonché la dismissione dei tratti di rete elencati in Allegato 3d;

VISTA l'istanza in data 29 luglio 2016 della società di trasporto Energie S.r.l., con la quale é stata trasmessa la documentazione relativa alla situazione aggiornata al 30 giugno 2016 e richiesto di classificare come Reti di Trasporto Regionale i nuovi tratti di rete in progetto elencati in Allegato 4p;

SENTITE l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e le Regioni interessate;

RITENUTO che le caratteristiche tecnico-funzionali dei gasdotti sopra citati siano riconducibili a quelle previste all'articolo 2, comma 3, del decreto ministeriale 29 settembre 2005 e che si confermano valide anche alla luce del comma 1 bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n.164 del 2000, così come successivamente aggiunto dall'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;

DECRETA

Articolo 1

(Aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale)

1. All'elenco dei gasdotti facenti parte delle Reti di Trasporto Regionale, allegato al decreto del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2015, sono aggiunti, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, i tratti in progetto di cui agli Allegati 1p, 3p, e 4p, ed indicati come in esercizio i tratti di gasdotto di cui agli Allegati 1, 2 e 3; sono inoltre eliminati i gasdotti di cui agli Allegati 2d e 3d.

2. L'aggiornamento in data 1° gennaio 2017 delle Reti di Trasporto Regionale, che tiene conto delle modifiche di cui al comma 1, é riportato complessivamente per ogni società, incluse quelle che non hanno subito alcun aggiornamento, nei seguenti Allegati:

- gasdotti della società Snam Rete Gas S.p.A. nell'Allegato A;
- gasdotti della società SGI Società Gasdotti Italia S.p.A. nell'Allegato B;
- gasdotti della società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas (CMVTG) nell'Allegato C;
- gasdotti della società Retragas S.r.l. nell'Allegato D;
- gasdotti della Netenergy Service S.r.l. nell'Allegato E;
- gasdotti della società Metanodotto Alpino S.r.l. nell'Allegato F;
- gasdotti della società Energie S.r.l. nell'Allegato G;
- gasdotti della società GP Infrastrutture Trasporto S.r.l. nell'Allegato H.

Articolo 2

(Modalità di presentazione delle istanze di aggiornamento)

1. Le istanze di aggiornamento delle Reti di Trasporto Regionale devono essere presentate al Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio di ogni anno, esclusivamente per via informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata: dgsaie.div05@pec.mise.gov.it nonché all'indirizzo e-mail: area.gas@mise.gov.it, unitamente ai seguenti allegati in formato Excel:

- elenco dei nuovi gasdotti entrati in esercizio nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno corrente;

- elenco dei nuovi gasdotti in progetto nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno corrente che non siano già inclusi nell'elenco dei gasdotti facenti parte delle Reti di Trasporto Regionale relativo all'anno precedente;
- elenco dei gasdotti dismessi nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno corrente;
- elenco completo di tutti i gasdotti al 30 giugno dell'anno corrente, inclusi i nuovi gasdotti e in progetto di cui sopra, ed esclusi quelli dismessi.

2. Nel caso nel corso dell'anno non siano intervenute modifiche, le imprese che gestiscono le Reti di Trasporto Regionale sono comunque tenute a darne comunicazione, entro il 31 luglio, con le modalità di cui al comma 1.

3. Entro 20 giorni dalla pubblicazione degli elenchi aggiornati, l'Impresa maggiore di trasporto, in collaborazione con le altre Imprese di trasporto regionale, presenta al Ministero dello sviluppo economico la mappa dell'intera Rete di Trasporto Regionale aggiornata al 30 giugno dell'anno corrente.

Articolo 3

(Pubblicazione)

1. Il presente decreto, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione, ed è comunicato ai gestori delle reti di trasporto interessate e all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Roma 16.11.2016

Il Direttore Generale
(ing. Gilberto Dialuce)